

## **Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Nota Metodologica**

L'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, pone in capo ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l'obbligo, tra gli altri, di aggiornare, con cadenza annuale, per ciascuna delle società da questi direttamente partecipate, i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della predetta partecipazione detenuta, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno di riferimento sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti da questa designati negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

Più nello specifico, il comma 6 dell'articolo di cui alle premesse, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 prevede che *“le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea e loro controllate”*.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 (inserito dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 97/2016), sono escluse dall'applicazione della normativa di cui al predetto decreto le società quotate come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124: *“le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”*.

Al riguardo, al fine di dirimere il contrasto testuale tra le richiamate disposizioni, peraltro poste dalla stessa fonte normativa (il D.lgs. n. 97/2016), l'ANAC, con Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha sancito quanto di seguito testualmente riportato, al fine di colmare la predetta lacuna normativa: *“E' da ritenersi prevalente rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 6, la specifica previsione contenuta nell'articolo 2-bis, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 33/2013 che, a proposito delle società in controllo pubblico, esclude quelle quotate, come definite*

*dal D.lgs. n. 175/2016, dall'applicazione della disciplina in materia di trasparenza. Pertanto, visto il difetto di coordinamento testuale, la disposizione di cui all'articolo 22, comma 6, si ritiene debba essere interpretata con riferimento alla definizione di società quotata quale risulta all'articolo 2, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 175/2016, che considera quotate sia le società con azioni quotate in mercati regolamentati sia quelle che hanno emesso strumenti finanziari alla data del 31 dicembre 2015. Da ciò consegue che, ad eccezione delle società quotate come identificate ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 175/2016, l'articolo 22 si applica a tutte le altre società partecipate da pubbliche amministrazioni, anche a quelle che hanno emesso strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015”.*

Pertanto, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla presente nota metodologica le seguenti società: ENI, ENEL, LEONARDO – FINMECCANICA, Banca MPS, Poste Italiane, ENAV, RAI, INVITALIA, CDP, Ferrovie dello Stato Italiane.

Per quanto riguarda, invece, le società non quotate, direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, il documento pubblicato all'interno della presente sezione riporta, per ciascuna di esse ed in relazione all'anno 2017, il trattamento economico deliberato ed erogato in favore degli amministratori.